Pubblicato il 27/11/2017

**N. 00303/2017 REG.PROV.CAU.**

**N. 00448/2017 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 448 del 2017, proposto da:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Di Russo, con domicilio eletto presso lo studio Carla Di Stefano in L'Aquila, via G. Marconi N. 2;

***contro***

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Stefania Valeri, domiciliata in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci, 6;
Centrale di Committenza Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Comune di Civitella del Tronto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Camerini, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Garibaldi N. 62;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:***

1) della deliberazione della Giunta Regionale n. 693 del 5.11.2016, con la quale, al punto 4, è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Soggetti Attuatori degli interventi del Masterplan per l'attuazione dei patti per il Sud, nonché della comunicazione prot. RA/189416/SQ del 17.07.2015 a firma del Presidente della Giunta Regionale, con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C. e individuare il limite del 6 e 8% dell'importo lavori per determinare il corrispettivo delle spese tecniche e generali,

2) della Convenzione per l'attuazione degli Investimenti del Masterplan per L'Abruzzo, sottoscritta tra Regione Abruzzo e Comune di Civitella del Tronto in data 10.11.2016, nella parte in cui all'art. 5, lett. c) prevede una quantificazione delle spese tecniche ammissibili nella misura del 6 e 8% dell'importo lavori,

3) della deliberazione della G.C. n. 76 del 16.06.2017 del Comune di Civitella del Tronto nel punto in cui tra le "somme a disposizione dell'Amministrazione " ha inserito per le spese tecniche e spese generali la sola somma di € 228.000,00, risultato del limite dell'8% dell'importo lavori, giusta convenzione tra la Regione Abruzzo ed il Comune,

4) della determinazione a contrarre RG n. 462 del 15.09.2017 a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Civitella del Tronto di indizione della procedura di gara pubblicata per il tramite della Centrale di Committenza,

5) del bando di gara per affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura – Servizi di progettazione definitiva e esecutiva, Direzione lavori, Misure, Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto – pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni città Territorio Val Vibrata (Amministrazione appaltante) al prot. 3333 del 20.09.2017 e dell'Elaborato di Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'Architettura e all'Ingegneria (decreto Ministero della

Giustizia 17 giugno 2016) redatto dal RUP Geom. Fabrizio Verticelli, del Disciplinare di gara e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, ivi compreso lo schema di contratto per il conferimento di incarico progettazione definitiva e esecutiva, Direzione lavori, Misure, Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto tra il Comune di Civitella del Tronto e l'affidatario,
6) e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Comune di Civitella del Tronto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare e impregiudicate le questioni preliminari in ordine alla legittimazione ad agire di parte ricorrente, per il cui esame si rinvia alla più adeguata sede di merito, l'istanza di sospensione degli atti gravati appare infondata, non risultando dalla lettura dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 il divieto per la Stazione appaltante di discostarsi dalle tabelle ministeriali per la determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta;

considerato, inoltre, che nella comparazione tra i contrapposti interessi, appare prevalente quello pubblico alla celere definizione della procedura di gara in questione;

considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 600,00 a favore della Regione Abruzzo e in € 600,00 a favore del Comune di Civitella del Tronto, oltre iva e cpa come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Lucia Gizzi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**
**Lucia Gizzi**

**IL PRESIDENTE**
**Antonio Amicuzzi**

IL SEGRETARIO